

Avv. Andrea Manca
38122 Trento – Via Grazioli, 63
tel. 0461.304160 - fax 0461.041585
e – mail andrea.manca@avvocatomanca.it
PEC: andrea.manca@pectrentoavvocati.it
c.f. MNC NDR 75P27 G337U

ILL.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. II QUATER

N.R.G. 1790/2026

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per la **CATINACCIO BUFFAURE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**, con
l'avv. Andrea Manca

- ricorrente -

contro

il **MINISTERO DEL TURISMO**, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- Amministrazione resistente -

nonché nei confronti di

LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A., con l'avv. prof.
Carlo Emanuele Gallo e l'avv. Alberto Leone, di **IL KABERLABA S.R.L.**,
C.F. e P.IVA 04436710240, con sede in Asiago (VI) Via Orthal 1, pec
ilkaberlabasrl@legalmail.it, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, *non costituita*, e di **CAROSELLO TONALE** s.p.a., con gli avv.ti
Federico Fedrizzi e Remo Tarolli e domiciliata presso l'avv. Carlo Contaldi
La Grotteria;

- controinteressate -

per l'annullamento, previa tutela cautelare,

dei seguenti provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo
presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a.:

- 1) del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito
dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per
la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione
dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei

luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN – 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (doc. n.1), nel prosieguo per brevità anche il “*Decreto Concessione Contributi*”;

- 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN – 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (doc. n.2), nel prosieguo per brevità anche la “*Graduatoria del 20.11.2025*”;
- 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto *sub* doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, all’epoca non conosciuta;
- 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 2024, richiamate nel Decreto *sub* doc n.1, all’epoca non conosciute;

- 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto *sub* doc n.1, all'epoca non conosciuti;
- 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, all'epoca non conosciuti;
- 7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa:
 - a. l'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 (doc. n.3), nel prosieguo per brevità anche “*Avviso Impianti di Risalita 2024*” o “*Avviso*”;
 - b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN – 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (doc. n.4);
 - c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 (doc. n.5);
 - d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, all'epoca non conosciuto.

**per introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte con
il ricorso introduttivo e per l'annullamento**

degli ulteriori provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a. di seguito elencati, proseguendo con la numerazione utilizzata nel ricorso introduttivo:

- 1) verbale n.4 della Commissione di valutazione dell'11.06.2025 (**doc. n.25**), con riferimento alla seduta n. 12 del 20.05.2025 tenutasi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (pag.1 e pag.5) e alla valutazione n.12/68

- della domanda di Funivie Buffaure s.p.a. n.48783 prot. n. 332698/24 (pag. 76);
- 2) nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 (**doc. n.26**);
 - 3) graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento suddivisi tra area Alpi e area Appennini del 5.11.2025 (**doc. n.27**), allegata alla nota della RUP *sub* doc. 26;
 - 4) verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025 (**doc. n.28**);
 - 5) nota del Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero dott. Andrea Formicola indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. REG_GEN – 36138 del 13.03.2026 (**doc. n.29**) con cui è stato trasmesso il verbale *sub* doc. n.28;
 - 6) nota della Commissione di valutazione del 24.07.2025, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 *sub* doc. n.26, **non conosciuta**;
 - 7) nota della RUP prot. n. 220594 del 31.07.2025 indirizzata alla Commissione di valutazione, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 *sub* doc. n.26, **non conosciuta**;
 - 8) nota della Commissione di valutazione dell'11.08.2025, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 *sub* doc. n.26, **non conosciuta**;
 - 9) provvedimento del 6.10.2025 del Segretariato Generale del Ministero di assegnazione di due unità specializzate di ANSFISA con funzioni di supporto tecnico alla RUP sotto il profilo ingegneristico e finanziario, richiamata nella nota della RUP prot. n. 258768/25 del 5.11.2025 *sub* doc. n.26, **non conosciuto**;

10) ulteriori verbali della Commissione di valutazione e/o della RUP e/o delle unità specializzate ANFSISA con cui si è prevenuti alla redazione e all'approvazione della graduatoria *sub* doc n.27, **non conosciuti**;

11) ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa:

a. provvedimento di nomina della Commissione di valutazione del Segretario Generale del Ministero prot. n. 0077916/25 del 18.02.2025 (**doc. n.30**);

b. nota di trasmissione prot. n. 0081017/25 del 20.02.2025 (**doc. n.31**) del provvedimento di nomina della Commissione *sub* doc. n.30 a firma del Segretario Generale del Ministero;

c. verbale n.2 della Commissione di valutazione del 19.03.2025 con cui è stata approvata la scheda di valutazione delle proposte progettuali (**doc. n.32**).

* * *

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, che in questa sede si richiama integralmente, Catinaccio Buffaure s.p.a. Società Benefit (nel prosieguo “*ricorrente*” o “*CB*”) ha adito codesto spett.le TAR al fine di chiedere l'annullamento del Decreto Concessione Contributi *sub* doc. n.1, della graduatoria *sub* doc n.2 e di tutti i provvedimenti e gli atti ad essi collegati con riferimento alla domanda presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a. (nel prosieguo per brevità “*FB*”), alla quale CB è subentrata in tutti i rapporti giuridici a far data dall'01.12.2025.

2. Alla domanda di FB è stato erroneamente assegnato il punteggio di 60 punti, con conseguente collocazione in graduatoria al 65° posto, anziché gli 80 punti che le sarebbero spettati per (i) la delibera bancaria (criterio A1: 20 punti), (ii) il DSCR superiore al valore di 1 (criterio A2: 30 punti) e (iii) il progetto esecutivo (criterio B1: 30 punti), oltre agli 8 punti per le premialità di cui alle lettere A), C), D) ed E). L'Amministrazione resistente ha quindi violato e falsamente applicato l'art. 13 dell'Avviso, che – ad eccezione del solo criterio premiale (10 punti) – prevedeva criteri di natura meramente tabellare.

3. All'esito della fase cautelare, con ordinanza n. 1210 del 25.02.2026, codesto ecc.mo TAR ha fissato, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., l'udienza di trattazione al prossimo 28.09.2026, disponendo altresì l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

4. A seguito dei depositi effettuati dal Ministero in data 13.02.2026, 20.02.2026 e 27.03.2026, la ricorrente è *medio tempore* venuta a conoscenza dei verbali della Commissione di valutazione, della nota della RUP richiamata nel Decreto Concessione Contributi, della graduatoria precedente al sorteggio e di ulteriori atti indicati in epigrafe.

5. Dalla documentazione di cui al punto precedente, emerge che la Commissione di valutazione nella seduta n.12 tenutasi in data 20.05.2025 dalle 15.00 alle 17.00 (cfr. verbale *sub* doc. n.25, pag. 76) ha attribuito alla domanda di FB i seguenti punteggi:

SEDUTA N°	12/68	DEL	20 maggio 2025			
ID	48783		PROTOCOLLO		332698/24	
RICHIEDENTE	Christian Lorenz – Funivie Buffaure Spa – Media impresa					
UBICAZIONE	Trentino					
AREA GEOGRAFICA	Alpi					
CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI						
Criterio A - indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento - max 50 punti	A1 - Impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	20	
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA		
			0	FONDI PROPRI		
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR >= 1 1,45 dichiarato	30	
			15	DSCR < 1		
Criterio B - cantierabilità - max 40 punti	B1 - livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	10	
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE		
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA		
			20	C. PROGETTO FATT[B].ITA'		
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO		
	uno di	0	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	0		
		10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI			
Totale punteggio (A1+A2+B1)					60	
giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')					Ammissibile	
Criterio Premiale - max 10 punti	da 0 a 10	.	0	NESSUNA PREMIALITA'	0	
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI		
		B	2	AUMENTO SICUREZZA		
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA		
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE		
		E	2	DISMISSIONE		
Totale punteggi premiali					0	
NOTE						
SCHEDA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI FONDO IMPIANTI DI RISALITA A FUNE E INNEVAMENTO ARTIFICIALI 2024						

6. La domanda di FB ha quindi ricevuto solo 60 punti quale somma dei 20 punti per la delibera bancaria, dei 30 punti per il DSCR maggiore a 1 e dei

10 punti per il preventivo di spesa. Non sono quindi stati presi in considerazione né il progetto esecutivo (20 punti aggiuntivi quale differenza tra i 30 previsti e 10 assegnati per il preventivo di spesa), né la relazione *sub* doc. n.23 in tema di premialità (con i relativi 8 punti).

7. Tale giudizio della Commissione è stato poi confermato dalla stessa in data 11.06.2025 (cfr. verbale *sub* doc. n.25, pag. 5).

8. In data 24.07.2025 (secondo quanto riportato dalla RUP nella nota *sub* doc. n.24 del 5.11.2025), la Commissione avrebbe però segnalato “*l’opportunità di procedere ad un approfondimento relativamente ad alcuni valori del DSCR riportati nella documentazione presentata dai proponenti*”.

9. In data 31.07.2025 (sempre e solo secondo la ricostruzione contenuta nella nota *sub* doc. n.24), la RUP avrebbe:

- a. da un lato evidenziato alcune critiche nell’attribuzione dei punteggi per il criterio “Cantierabilità” con riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento in caso di progetti che non necessitano di un nuovo iter autorizzativo;
- b. dall’altro “suggerito” (*sic*) di affidare la verifica dell’assenza di sovrapposizioni con le iniziative finanziate a valere sul Bando 2023 a due tecnici già componenti del precedente consesso.

10. In data 11.08.2025 il Presidente della Commissione avrebbe rigettato la richiesta (*rectius*: offerta) di supporto di cui alla precedente lett. b) “**ribadendo che i lavori dell’organo si erano definitivamente conclusi con la trasmissione alla competente Segreteria di tutta la documentazione prodotta**”.

11. Malgrado ciò, in data 06.10.2025 il Segretariato Generale avrebbe comunque “**assegnato al RUP**” (e quindi non alla Commissione e senza modificare il decreto di nomina della stessa del 18.02.2025 *sub* doc. n.29)

*“**due unità specializzate** di ANSFISA con funzioni di supporto tecnico sotto il profilo ingegneristico e finanziario (...) **il cui contributo ha consentito l’elaborazione della graduatoria allegata**” alla nota del 5.11.2025.*

12. Alla domanda di FB nella graduatoria allegata alla nota della RUP del 5.11.2025 (doc. n.27, così come nelle successive *sub* doc. n.4 (19.11.2025) e n.2 (20.11.2025) e dell’elenco *sub* doc. n.1 (27.11.2025), sono assegnati 60 punti, collocandosi così in posizione che la esclude dalla concessione dei contributi.

13. In data 13.03.2026 il Dirigente dott. Formicola ha dichiarato in una nota indirizzata all’Avvocatura Generale di Stato (doc. n. 29) con riferimento al verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025 (doc. n.28) che *“Il predetto verbale è stato acquisito agli atti di questa Direzione Generale solo in data 13 marzo 2026, prot. n. 35650”*.

14. In ragione di quanto sopra esposto e in base ai nuovi atti di cui ha acquisito conoscenza (cfr. docc. nn.25-32), la ricorrente ritiene illegittimo l’operato dell’Amministrazione resistente e intende quindi introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte con il ricorso introduttivo e chiedere altresì l’annullamento dei ulteriori atti in epigrafe indicati per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1. Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 3 dell’Avviso pubblico Impianti di Risalita 2024 prot. n. 15791/24 – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza, logicità e buona fede, per travisamento ed errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà estrinseca**

L'Avviso Impianti di Risalita 2024 (doc. n.3) ha disciplinato all'art. 13 comma 3 la valutazione delle proposte progettuali, prevedendo i seguenti criteri definiti, in modo significativo, come "chiari e oggettivi":

- Criterio A "*Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento*" fino a un massimo di 50 punti; tale criterio è a sua volta suddiviso in A1 "*Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto*" con attribuzione di 20 punti in caso di presenza della delibera bancaria o di 10 punti in caso di presenza (alternativa) di una lettera di impegno e in A2 "*DSCR – Rapporto di copertura del servizio del debito*" con attribuzione di 30 punti in caso di DSCR uguale o superiore a 1 e di 15 punti in caso di DSCR inferiore a 1;
- Criterio B "*Cantierabilità*", fino ad un massimo di 40 punti, meglio descritto sub B1 come "*Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale*". L'Avviso ha precisato che "*L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione*", prevedendo:
 - ✓ A. Capitolato speciale – punti 5;
 - ✓ B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10;
 - ✓ C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20;
 - ✓ D. progetto esecutivo – punti 30;
 - ✓ E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei Criteri A e B con i loro

descrittori:

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100	

La Commissione nella seduta n.2 del 19.03.2025 (doc. n. 32) ha poi approvato la scheda di valutazione delle proposte progettuali.

Nella scheda, a fianco di ciascun sub-criterio è stato inserito solo un campo per l'indicazione del punteggio da assegnare e nella riga “*giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')*” è stato inserito solo il campo in cui indicare “*ammissibile*” o “*non ammissibile*”, in tutti i casi senza la possibilità di esprimere giudizi / commenti di alcun tipo da parte dei singoli Commissari.

Si riporta di seguito tale scheda:

SCHEDA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI FONDO [IMPANT] DI RISALITA A FUNE E INNEVAMENTO ARTIFICIALE 2024					
SEDUTA N°		DEL			
ID			PROTOCOLLO		
RICHIEDENTE					
UBICAZIONE					
AREA GEOGRAFICA					
CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI					
Criterio A - indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento - max 50 punti	A1 - impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			0	FONDI PROPRI	
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR ≥ 1	
			15	DSCR < 1	
Criterio B - cantierabilità - max 40 punti	B1 - livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE	
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA	
			20	C. PROGETTO FATTIBILITÀ	
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO	
		uno di	0	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	
			10	E. UNA O PIÙ AUTORIZZAZIONI	
Totale punteggio (A1+A2+B1)					
Giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITÀ)					
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO					
Criterio Premiale - max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITÀ	
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI	
		B	2	AUMENTO SICUREZZA	
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE	
		E	2	DISMISSIONE	
Totale punteggi premiali					
NOTE					

I criteri A1, A2 e B2 hanno natura tabellare e non richiedevano alcuna valutazione di tipo discrezionale da parte della Commissione di valutazione, ma la mera applicazione del meccanismo previsto dall'Avviso.

Per il criterio premiale, invece, era previsto sotto ai campi dedicati ai punteggi anche un campo note.

Si aggiunga che anche la domanda doveva obbligatoriamente essere compilata e presentata utilizzando la piattaforma di cui all'art. 11

dell'Avviso: in sede di presentazione della domanda il richiedente era tenuto a compilare campi predefiniti, a volte inserendo il testo richiesto, a volte semplicemente inserendo i "flag" nei campi richiesti, a volte caricando i documenti (facoltativi o obbligatori) nel rispetto dei rigidi limiti dimensionali previsti dalla piattaforma.

L'attività della Commissione, come detto, è consistita quindi in un'attività ricognitiva della documentazione allegata con la conseguente attribuzione del *"punteggio complessivo (...) calcolato come sommatoria di tutti i descrittori di cui al comma 4"* (art. 13, comma 1, ultimo periodo dell'Avviso) e con l'indicazione finale del *"giudizio sintetico complessivo"* (previsto dall'ultima riga della tabella riassuntiva di cui sopra) di ammissibilità o non ammissibilità della proposta progettuale.

A conferma di quanto sopra, le *Frequently asked question* pubblicate sul sito del Ministero (**doc. n.33**) ribadiscono, alla domanda n.37, che non erano previste ***"valutazioni intermedie"***, ma solo punteggi massimi assegnabili.

Peraltro, emerge dai verbali che la Commissione ha dedicato all'esame di ciascuna proposta progettuale in media solo **10 minuti**: nello specifico, la seduta n.12 del 20.05.2025 è durata 120 minuti nel corso dei quali sono state valutate 12 proposte progettuali, tra cui quella di FB (cfr. doc. 25, pagg. 1 e 5). La domanda di FB era composta di 17 pagine e di ben 15 allegati (tra i quali il progetto esecutivo di 44 pagine, doc. n.9) e sarebbe risultato materialmente impossibile in soli 10 minuti lo svolgimento di attività valutative diverse e più approfondite della mera ricognizione della presenza di un determinato documento / elemento e della sua corrispondenza rispetto a quanto previsto dall'Avviso ai fini dell'attribuzione del punteggio nella scheda di valutazione.

Sul sub-criterio B1, si deduce quanto di seguito:

a. Cantierabilità – Livello dettaglio documentazione tecnica (Criterio

B1: 30 punti)

Alla domanda di FB è allegato il progetto esecutivo dell'intervento (doc. n.9) che costa di ben 44 pagine e comprende la relazione tecnica generale, n.3 elaborati grafici e l'elenco di tutti gli altri allegati (nelle prime 4 pagine). Si tratta di un documento molto completo, che risponde pienamente – tenuto conto della tipologia di intervento proposto – alla definizione di progettazione esecutiva e alle caratteristiche dello stesso indicate dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 22-30 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice, per quanto applicabili all'intervento in oggetto e alla procedura per la quale è causa.

A tal riguardo è opportuno evidenziare che l'Avviso non prevedeva alcun requisito specifico che i progetti esecutivi avrebbero dovuto soddisfare per ricevere il punteggio indicato, ad eccezione di un generico richiamo al D.Lgs. 50/2016, già da tempo abrogato all'epoca della pubblicazione dell'Avviso.

Sono quindi dovuti i 30 punti previsti dall'art. 13 comma 3 dell'Avviso.

A tal riguardo, si contesta altresì la contraddittorietà estrinseca nella valutazione operata dalla Commissione rispetto a quanto avvenuto nei confronti di un'altra proposta progettuale.

Alla domanda presentata da Catinaccio Impianti a Fune s.p.a. è stata infatti allegata un progetto esecutivo di analoghi contenuti e dimensioni (**doc. n. 34**), ad eccezione ovviamente delle differenze dovute al diverso intervento.

Ebbene, in tal caso, come si evince dalla tabella a pag. 2 della relazione del Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero dott. Andrea Formicola indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. REG_GEN – 13003 del 02.02.2026 (**doc. n.35**) tale progetto esecutivo è stato invece valutato come “riconosciuto” e sono stati assegnati tutti i 30 punti previsti.

Si tratta di un'illegittima disparità di trattamento, oltre che di una palese contraddittorietà nell'applicazione dell'art. 13 comma 3 dell'Avviso da parte della Commissione.

In conclusione, in base alle censure sopra esposte, l'Amministrazione resistente ha posto in essere una palese violazione della legge speciale da essa stessa predisposta, penalizzando la valutazione della cantierabilità della proposta progettuale della ricorrente che era invece supportata da un progetto esecutivo articolato e completo e quindi dall'elaborato tecnico che presenta il più alto grado di dettaglio e rappresenta il più dettagliato livello di progettazione, per il quale, proprio per questo, è prevista dallo stesso Avviso l'attribuzione di 30 punti.

La Commissione ha quindi erroneamente interpretato e applicato l'art.13 comma 3 dell'Avviso attribuendo un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, applicando così in modo del tutto erroneo i criteri tabellari dell'Avviso: la Domanda di FB avrebbe infatti meritato 80 punti, di cui 50 per il Criterio A (20 per la delibera bancaria e 30 per il DSCR > 1) e 30 per il Criterio B (30 per il progetto esecutivo), non essendo prevista dall'Avviso una valutazione tecnico-discrezionale con esiti potenzialmente diversi e rimessi alla valutazione della Commissione.

Non sono infatti previsti giudizi di merito, contrariamente a quanto avvenuto nell'Avviso Impianti di Risalita 2023: in quel caso infatti era prevista una

scala di attribuzione del punteggio, con i relativi giudizi da attribuire (ad es. elevata, buona, sufficiente, non adeguata – cfr. Avviso Impianti di Risalita 2023 – doc. n.24).

Occorre infine segnalare che dai nuovi documenti è emerso che:

- la stessa RUP, con la non conosciuta nota del 31.07.2025 richiamata nella nota del 5.11.2025 (doc. n.26), si è trovata costretta ad evidenziare alla Commissione di valutazione una violazione del principio di parità di trattamento (*sic*) con riferimento ai casi di progetti che non richiedevano nuovi iter autorizzativi;
- il Dirigente dott. Formicola, nella nota *sub* doc. n.29, ha affermato che il verbale della seduta del 18.11.2025 (doc. n.28) sarebbe stato acquisito agli atti della Direzione Generale competente solo in data 13.03.2026 (!), ammettendo indirettamente che esso non fosse noto all'epoca dell'adozione del Decreto Concessione Contributi *sub* doc. n.1.

Entrambe le circostanze sopra riportate confermano la sistematica violazione del principio di buon andamento che ha avuto luogo nel procedimento *de quo*. Per le ragioni sopra illustrate, i provvedimenti impugnati sono da ritenersi illegittimi e quindi meritevoli di annullamento, con conseguente attribuzione alla Domanda di FB del punteggio che effettivamente le spetta e, all'esito, con la collocazione della Domanda in più alta posizione in graduatoria.

Si ricorda a tal proposito che per ottenere la concessione del contributo sarebbe sufficiente raggiungere la soglia di 65 punti, con l'attribuzione di soli 5 punti in più rispetto ai 60 già assegnati alla Domanda di FB.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 4 dell'Avviso pubblico Impianti di Risalita 2024 prot. n. 15791/24 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

La Commissione di valutazione ha altresì violato il comma 4 dell'art. 13 dell'Avviso in tema di criterio premiale.

La ricorrente aveva infatti prodotto in allegato alla propria domanda una relazione precisa e convincente (doc. n.23) che esponeva gli impatti positivi della proposta progettuale sull'attrattività turistica (criterio premiale A), sulla filiera turistica (criterio premiale C), sull'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie (criterio premiale D) e infine sulla dismissione di impianti obsoleti (criterio premiale E).

La Commissione ha attribuito alla domanda di FB 0 punti con riferimento al criterio premiale senza motivazione alcuna, malgrado la presenza di un apposito campo note nella scheda di valutazione.

Si contesta quindi l'attribuzione di tale punteggio e si ritiene illegittima la mancata assegnazione di 8 punti aggiuntivi ai sensi del comma 4 dell'art. 13 dell'Avviso.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 dell'Avviso pubblico Impianti di Risalita 2024 prot. n. 15791/24 – Incompetenza relativa

I provvedimenti e gli atti impugnati sono da ritenersi illegittimi per un ulteriore vizio-motivo.

L'art. 13 comma 1 dell'Avviso ha previsto espressamente che *“le proposte progettuali (...) sono valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero. Gli altri due componenti sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*.

Conformemente a tale disposizione della legge speciale, il Segretariato

Generale del Ministero ha nominato la Commissione con apposito Decreto in data 18.02.2025 (doc. n.30).

Tuttavia, emerge dai nuovi documenti che la competenza esclusiva della Commissione in punto di valutazione delle proposte progettuali è stata progressivamente erosa dalla RUP e dal Segretariato generale.

Infatti:

- in data 31.07.2025 con la non conosciuta nota prot. n. 220594 (richiamata nel doc. n.26), la RUP ha “suggerito” di affidare la verifica dell’assenza di sovrapposizioni con le iniziative finanziate a valere sul Bando 2023 a due tecnici già componenti del precedente consesso ed evidenziato potenziali profili nella valutazione di violazione del principio di parità di trattamento;
- in data 06.10.2023, con provvedimento non conosciuto (richiamato sempre nel doc. n.26), malgrado il Presidente della Commissione avesse nel frattempo ribadito che “i lavori dell’organo si erano definitivamente conclusi con la trasmissione alla competente Segreteria di tutta la documentazione prodotta”, il Segretariato Generale ha comunque assegnato alla RUP “*due unità specializzate di ANSFISA con funzioni di supporto tecnico (...) il cui contributo ha consentito l’elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione*”, graduatoria *sub* doc. n.27 sulla quale si basano tutte le graduatorie successive (docc. nn. 1, 2 e 4).

Risulta quindi documentalmente che il contributo fornito da tali “unità specializzate” non abbia rappresentato un mero apporto di tipo specialistico, ma che al contrario la partecipazione ai lavori di tali figure professionali sia stato decisivo ai fini dell’approvazione della graduatoria definitiva.

Il contributo di tali “unità specializzate” non era però previsto né dall’art. 13

comma 1 dell'Avviso, né dal Decreto di nomina della Commissione *sub doc.*

30. Neppure risulta che il Segretariato Generale abbia formalmente modificato la composizione della Commissione mediante l'adozione di un nuovo Decreto a modifica del precedente.

L'intervento delle due "unità specializzate" ha così irrimediabilmente alterato quell'equilibrio in fase valutativa tra le competenze dei diversi Ministeri coinvolti, disciplinato in modo specifico (e non derogabile) dall'art. 13 comma 1 dell'Avviso.

La graduatoria approvata non è quindi l'esito dell'istruttoria della competente Commissione di valutazione, ma di altro gruppo di lavoro, mai formalizzato con apposito Decreto.

I provvedimenti impugnati sono quindi viziati anche per **incompetenza relativa** dei soggetti che, in modo illegittimo e per espressa ammissione della RUP, hanno "**consentito l'elaborazione della graduatoria**" malgrado l'assenza di competenza a tal riguardo e in violazione della specifica disposizione della legge speciale.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria la ricorrente chiede che codesto Ill.mo Tribunale ordini al Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46 comma 2 c.p.a., il deposito in giudizio degli ulteriori atti che hanno dato luogo alla graduatoria impugnata e di tutta la documentazione utile alla definizione della presente vertenza con riferimento alla domanda presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a., tra i quali gli atti indicati ai punti 6-10 di pagg. 4-5 del presente ricorso: nota della Commissione di valutazione del 24.07.2025, nota della RUP prot. n. 220594 del 31.07.2025, nota della Commissione di valutazione dell'11.08.2025, provvedimento del 6.10.2025 del Segretariato Generale e

ulteriori verbali della Commissione di valutazione e/o della RUP e/o delle unità specializzate ANFSISA con cui si è prevenuti alla redazione e all'approvazione della graduatoria *sub* doc n.27.

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo:

in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46 comma 2 c.p.a., il deposito in giudizio di tutti gli ulteriori atti che hanno dato luogo alla graduatoria impugnata e di tutta la documentazione utile alla definizione della presente vertenza con riferimento alla domanda presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a., tra i quali gli atti indicati ai punti 6-10 di pagg.4-5 del presente ricorso;

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti in quanto illegittimi, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, anche della fase cautelare.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore della presente controversia è il medesimo indicato nel ricorso introduttivo, che il contributo unificato è stato versato a seguito del primo gravame e che, ai sensi di legge, non è dovuto un ulteriore contributo in relazione al presente ricorso per motivi aggiunti.

Trento, 14 aprile 2026

avv. Andrea Manca

Firmato digitalmente
da

**ANDREA
MANCA**

CN = ANDREA MANCA
C = IT